quantitativo di riferimento sia stato concesso a titolo dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84 ad una società composta di più persone e, per il resto, un quantitativo di riferimento specifico sia stato concesso a titolo di detto art. 3 bis, nei confronti dello stesso esercizio, ma soltanto a taluni membri di tale società, che ha la qualità di produttore, il primo quantitativo di riferimento deve essere integralmente dedotto dal secondo.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-84/90 *

I — Antefatti e procedimento

1. *La normativa comunitaria vigente*

a) Il *regolamento (CEE)* del Consiglio 17 maggio 1977, *n. 1078*, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), aveva istituito tra l'altro, un sistema di premi di riconversione, i quali dovevano essere concessi su domanda ai produttori lattiero-caseari intesi a riconvertire le loro mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni e che s'impegnano a non cedere a titolo oneroso o a titolo gratuito latte o prodotti lattiero-caseari provenienti dalla loro azienda per un periodo di quattro anni (artt. 1 e 3).

b) Il *regolamento (CEE)* del Consiglio 31 marzo 1984, *n. 856*, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ha istituito un prelievo supplementare riscosso sui quantitativi di latte consegnati che superano un quantitativo di riferimento da determinare. Tale regime è attuato in ogni regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti (art. 1):

— Secondo la formula A, il prelievo è dovuto dai produttori di latte per i quantitativi di latte consegnati ad un acquirente e che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi (formula produttore).

— Secondo la formula B, il prelievo è dovuto dagli acquirenti del latte o di altri prodotti lattiero-caseari (latterie) per i quantitativi di latte consegnati da produttori e che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi. L'acquirente tenuto al versamento del prelievo deve trasferire quest'ultimo soltanto sui produttori

* Lingua processuale: l'inglese.

che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente (formula acquirente).

c) Le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare sono contenute nel *regolamento (CEE)* del Consiglio 31 marzo 1984, *n. 857*, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13). Questo regolamento fissa in particolare il quantitativo di riferimento considerato nel regolamento di base n. 856/84, cioè il quantitativo esentato dal prelievo supplementare. Quest'ultimo è in via di principio pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato da un produttore (formula A) o acquistato da un acquirente (formula B) durante l'anno civile 1981, aumentato dell'1% (art. 2, n. 1). Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito (art. 2, n. 2).

Gli artt. 3, 3 bis, 4 e 4 bis del regolamento n. 857/84, come modificato, consentono agli Stati membri di tener conto di talune situazioni particolari all'atto della fissazione dei quantitativi di riferimento o di attribuire quantitativi di riferimento specifici o supplementari. Nella presente causa, occorre considerare in particolare l'*art. 3 bis*, aggiunto dal *regolamento modificativo (CEE)* del Consiglio 20 marzo 1989, *n. 764* (GU L 84, pag. 2):

« *Articolo 3 bis*

1. Al produttore di cui all'art. 12, lett. c), terzo comma:

— il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell'anno successivo,

— che non abbia ricevuto un quantitativo di riferimento alle condizioni fissate a norma dell'art. 5, n. 4, lett. b), e/o dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1546/88 e/o, quando si tratti del cessionario del premio, a norma dell'art. 2 del presente regolamento,

è attribuito provvisoriamente, a sua domanda, formulata entro un termine di tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989, un quantitativo specifico di riferimento, purché il produttore in questione:

a) non abbia cessato l'attività nel quadro dell'art. 2, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1078/77 o ceduto la totalità della sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione;

b) dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell'a-

zienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto e l'autorità competente riconosca valida la dimostrazione;

— il quantitativo specifico di riferimento, sopra determinato, del cedente è pari al 60% del quantitativo per il quale è stato mantenuto il diritto al premio;

c) s'impegni a vendere latte o altri prodotti direttamente al consumatore e/o a consegnare latte ad un acquirente;

— il quantitativo specifico di riferimento, sopra determinato, del cessionario è pari al 60% del quantitativo per il quale è stato acquisito il diritto al premio.

d) s'impegni, per quanto riguarda il quantitativo specifico di riferimento, a non chiedere di poter beneficiare di un qualsiasi programma di abbandono di quantitativi di riferimento fino al termine del regime del prelievo supplementare.

3. (...)

6. (...) ».

2. Il quantitativo specifico di riferimento è pari al 60% del quantitativo di latte consegnato o al quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione, conformemente a quanto stabilito dall'autorità competente interessata ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1391/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 84/83 e per il quale il produttore non abbia perso il diritto al premio.

L'*art. 4*, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 857/84 è così formulato:

« *Articolo 4*

1. Per realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta, gli Stati membri possono, nel quadro dell'applicazione delle formule A e B:

Qualora il produttore abbia ottenuto un quantitativo di riferimento a norma dell'art. 3, nn. 1 e 2, e/o dell'art. 4, n. 1, lett. b) e c), il quantitativo specifico di riferimento di cui al primo comma del presente paragrafo è ridotto di tale quantitativo.

a) (...)

b) concedere un quantitativo di riferimento supplementare ai produttori che realizzano un piano di sviluppo della produzione lattiera approvato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento a titolo della direttiva 72/159/CEE, a condizione che questo piano corrisponda ai

Qualora il produttore abbia ceduto parte della sua azienda durante il periodo di non commercializzazione o di riconversione:

criteri di cui all'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1946/81;

c) concedere ai produttori che esercitano l'attività agricola a titolo principale un quantitativo di riferimento supplementare, sia che la loro mandria lattiera soddisfi sia che non soddisfi le condizioni di cui alla lett. b).

2. (...) ».

L'*art. 12* del regolamento n. 857/84 contiene diverse definizioni, tra le quali quella di « produttore ». Tale nozione è definita, all'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, nel modo seguente:

« c) Produttore: l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità:

— che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore, e/o

— effettua consegne all'acquirente;

Per l'applicazione dell'art. 3 bis, si considera produttore il conduttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio geografico della Comunità ».

2. *La causa principale*

a) Il sig. e la sig.ra Dent, attori nella causa principale, sono produttori di latte che vendono latte all'ingrosso al Milk Marketing Board. L'azienda di loro proprietà è costituita da una fattoria e da un'area di pascolo nel Cumberland.

Il 31 gennaio 1980, il sig. e la sig.ra Dent, che a quell'epoca operavano come società di persone nella quale essi erano associati l'uno con l'altra sotto la ragione sociale « JJ Dent », domandavano di essere ammessi al programma di riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero contemplato dal regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078. La loro domanda veniva accettata e la produzione di latte nella loro azienda cessava verso l'aprile 1980. Il periodo di riconversione era della durata di quattro anni e scadeva il 30 aprile 1984. Il loro diritto al beneficio del premio di riconversione era basato su un quantitativo di 1 609 488 litri di latte.

Il 6 aprile 1980, il sig. e la sig.ra Dent inserivano nella società il loro figlio Michael James Dent, e la ragione della società veniva modificata in « Messrs JJ Dent ».

Alla scadenza del periodo di riconversione, a detta società è stata attribuita una quota lattiera per « difficoltà eccezionali », in applicazione della Dairy Produce Quota Regulation del 1984 che era stata adottata al fine di dare attuazione ai regolamenti del Consiglio 31 marzo 1984, nn. 856 e 857. La quantità cui si riferiva tale quota era di 873 600 litri.

A seguito dell'adozione del regolamento di modifica del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, al sig. e alla sig. ra Dent è stato concesso inoltre un quantitativo di riferimento specifico a titolo dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato. Tale quantitativo ammontava a 92 093 litri, cioè 965 693 litri (quantitativo pari al 60% di quello per il quale era stato acquisito il diritto al premio di riconversione) meno il quantitativo di 873 600 litri, concesso a titolo di quota assegnata per difficoltà eccezionali.

b) Nella causa principale, il sig. e la sig. ra Dent sostengono, in sostanza, che è in violazione dell'art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato, che il ministero convenuto ha diminuito il quantitativo di riferimento specifico di un quantitativo corrispondente a quello cui si riferiva la quota assegnata per difficoltà eccezionali.

Stando così le cose la High Court, Queen's Bench Division, che deve risolvere la causa principale, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 [come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764] debba essere correttamente interpretato nel senso che il quantitativo specifico di riferimento di cui al primo comma di tale disposizione va ridotto dell'ammontare di un quantitativo di riferimento ottenuto dal produttore ai sensi delle norme di regolamento nazionali (nella fattispecie n. 17 dell'allegato II del Dairy Produce Quotas Regulation del 1984) le quali hanno applicato soltanto l'art. 4, n. 1, lett. c) e non l'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 857/84.

2) Se il menzionato art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 [come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89] alla luce della definizione di " produttore " di cui all'art. 12, lett. c), del regolamento (CEE) n. 857/84, debba essere correttamente interpretato nel senso che, qualora un quantitativo specifico di riferimento sia attribuito a due persone (nel caso di specie marito e moglie) che gestiscono l'azienda agricola di loro proprietà in società con una terza persona (nel caso di specie il loro figlio) detto quantitativo specifico di riferimento deve essere ridotto dell'ammontare di un quantitativo di riferimento (o di una percentuale di questo), qualora tale quantitativo di riferimento sia stato attribuito per la stessa azienda e altrimenti rientri in detto comma, ma sia stato ottenuto dalle tre persone in società ».

3. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 22 marzo 1990.

In conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte il sig. e la sig. ra Dent, rappresentati dal sig. Richard Gordon, barrister a Londra, e dai sigg. Cartmell Shepherd e a., solicitors

a Carlisle, il governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. Stephen Richards, barrister a Londra, e la sig. ra Rosemary Caudwell, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Peter Oliver, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso, in data 19 giugno 1991, di rimettere la presente causa dinanzi alla Terza Sezione, in conformità all'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte

1. *Sulla prima questione*

a) Il *sig.* e la *sig.ra Dent* sostengono che essi non rientrano nel secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, poiché essi hanno ottenuto un quantitativo di riferimento (la quota per « difficoltà eccezionali ») unicamente in forza dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84 e non « in virtù dell'art. 3, nn. 1 e 2, e/o dell'art. 4, n. 1, lett. b) e c) » di quest'ultimo e che di conseguenza il quantitativo di riferimento specifico che era stato loro concesso ai sensi del regolamento n. 764/89 non deve essere dedotto da quanto concesso per « difficoltà eccezionali ».

A sostegno di questo punto di vista, il sig. e la sig. ra Dent fanno valere innanzitutto la formulazione del secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, soprammenzionato. L'utilizzo dell'espressione « e », che riveste solo il senso di una congiunzione, deve essere opposto all'utilizzo dell'espressione al tempo stesso congiunzione e disgiunzione « e/o » utilizzata nello stesso comma. Il fatto che le due espressioni siano impiegate l'una affianco dell'altra nello stesso comma comporta che l'espressione « e » utilizzata da sola doveva avere unicamente il senso di una congiunzione.

In secondo luogo, il sig. e la sig. ra Dent ritengono che non esiste alcuna giustificazione che consenta di discostarsi da un'interpretazione del secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, che si basa sul senso normale delle parole che vi sono impiegate. In tale contesto, essi richiamano il sesto " considerando " del regolamento n. 764/89, in base al quale « (...) i quantitativi concessi non sono destinati a procurare un utile indebito ma ad essere effettivamente prodotti dagli assegnatari (...) ». Essi sostengono che non vi è alcun beneficio « indebito » che consenta loro di conservare il beneficio derivante dall'ottenimento di un quantitativo di riferimento in applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84 e che detto sesto " considerando " mira soprattutto a garantire il fatto che il quantitativo di riferimento specifico sarà concesso solo ai produttori che producono i quantitativi attribuiti.

Infine, secondo il sig. e la sig. ra Dent, esistono tutti i motivi possibili per limitare il fatto di dedurre i quantitativi di riferimento concessi precedentemente dai quantitativi di riferimento specifici attribuiti in applicazione del regolamento n. 764/89. Per definizione, coloro che chiedevano l'attribuzione di tali quantitativi di riferimento specifici non soddisfacevano le condizioni necessarie affinché fosse loro concessa una quota « principale » ai sensi dell'art. 2, del regolamento n. 857/84. L'ottenimento, in

applicazione degli artt. 3 e/o 4 di quest'ultimo, di un quantitativo di riferimento aggiuntivo a titolo di una situazione particolare non compensava il fatto che un produttore non avesse ottenuto una quota « principale ».

In conclusione, il sig. e la sig. ra Dent suggeriscono di risolvere la prima questione nel modo seguente:

« Secondo un'interpretazione corretta del secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, quando uno Stato membro ha concesso una quota ad un produttore in applicazione di una normativa nazionale che dà attuazione all'art. 4, n. 1, lett. c), di tale regolamento ma non all'art. 4, n. 1, lett. b), di quest'ultimo, una tale quota non deve essere dedotta dal quantitativo di riferimento specifico di cui all'art. 3 bis ».

b) Il *governo del Regno Unito* ritiene che la quota concessa per « difficoltà eccezionali » costituisce un quantitativo di riferimento ottenuto « in forza dell'art. 3, nn. 1 e 2, e/o dell'art. 4, n. 1, lett. b) e c) » del regolamento n. 857/84 e deve quindi essere dedotta dal quantitativo di riferimento specifico calcolato in base all'art. 3 bis, n. 2, primo comma.

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui la quota concessa per difficoltà eccezionali era stata ottenuta in forza della normativa nazionale (n. 17 dell'allegato II della Dairy Produce Quotas Regulation del 1984) e non in forza dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84, il governo del Regno Unito sostiene che, nel linguaggio corrente, un'attribuzione effettuata « in forza » di una normativa nazionale che dà applicazione ad un regolamento comunitario viene anche effettuata « in forza » delle disposizioni corrispondenti di questo regolamento comunitario. Per il resto, l'interpretazione contraria porta a svuotare del suo contenuto il secondo comma, dell'art. 3 bis, n. 2, dato che né l'art. 3 né l'art. 4 del regolamento n. 857/84 conferiscono direttamente ai produttori il diritto di un quantitativo di riferimento, ma autorizzano gli Stati membri ad adottare misure complementari a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui il quantitativo concesso per difficoltà eccezionali era stato ottenuto unicamente in forza dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84, mentre un quantitativo di riferimento può essere dedotto solo se è ottenuto in forza contemporaneamente dell'art. 4, n. 1, lett. b) e dell'art. 4, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento, il governo del Regno Unito ritiene che tale interpretazione limita seriamente il numero di casi in cui i quantitativi di riferimento già ottenuti dovrebbero essere dedotti dai quantitativi di riferimento specifici concessi a titolo dell'art. 3 bis. Ora, una tale limitazione è incompatibile con gli orientamenti generali della normativa comunitaria conferendo un vantaggio indebito ai beneficiari dei quantitativi di riferimento specifici.

Per il resto, secondo il governo del Regno Unito, è molto poco probabile che un produttore possa soddisfare le condizioni che consentono di beneficiare contemporaneamente del n. 1 e del n. 2 dell'art. 3 o ancora contemporaneamente dell'art. 4, n. 1, lett. b) e c), dato che il Regno Unito ha scelto di attribuire quantitativi in applica-

zione del solo n. 1, ma non del n. 2 dell'art. 3 ed ha scelto di dare efficacia al solo n. 1, lett. c), ma non al n. 1, lett. b), dell'art. 4.

Tenuto conto di quanto precede, il governo del Regno Unito conclude che vi sono buone ragioni per interpretare « e » nel senso di « e/o » nella parte di frase « a norma dell'art. 3, nn. 1 e 2, e/o dell'art. 4, n. 1, lett. b) e c) ». Un quantitativo di riferimento viene quindi ottenuto « a norma dell'art. 4, n. 1, lett. b) e c) » ai sensi del secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, anche se esso è ottenuto unicamente in forza dell'art. 4, n. 1, lett. c).

In conclusione, il governo del Regno Unito propone di risolvere nel modo seguente la prima questione:

« Il secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 857 [inserito dal regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764] va interpretato nel senso che il quantitativo di riferimento specifico di cui al primo comma di tale articolo deve essere diminuito del quantitativo corrispondente ad un quantitativo di riferimento ottenuto dal produttore, anche se quest'ultimo è stato ottenuto in forza di disposizioni nazionali che non hanno dato attuazione solo all'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84, ma non all'art. 4, n. 1, lett. b) ».

c) La *Commissione* condivide in sostanza il punto di vista del governo del Regno Unito.

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui, poiché il quantitativo attribuito per « difficoltà eccezionali » era stato concesso a titolo della Dairy Produce Quotas Regulation, esso non ha potuto essere concesso al tempo stesso « a norma » dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84, la Commissione sottolinea che l'espressione « a norma di » ha un significato molto generico. Ammettendo che un regolamento A venga attuato e che un regolamento B sia adottato sulla base del regolamento A, poiché una misura C viene adottata per applicare il regolamento B ad un caso specifico, sia il regolamento B sia la misura C saranno stati adottati « a norma dello » strumento A.

Inoltre, secondo la Commissione, il secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, ha per scopo di impedire l'arricchimento dei produttori ai quali sono stati attribuiti due quantitativi di riferimento che si riferiscono ad una sola e stessa produzione (v. sesto " considerando " del regolamento n. 764/89). Come la Corte ha ammesso nella sentenza 6 giugno 1990, Hall (causa C-174/88, Racc. pag. 2237), è incompatibile col concetto di base del regime delle quote lattiere concedere due tipi di quote per un solo e stesso quantitativo di latte.

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui una deduzione di quota può essere presa in considerazione solo se i produttori hanno ottenuto una quota contemporaneamente a titolo dell'art. 4, n. 1, lett. b), e a titolo dell'art. 4, n. 1, lett. c), la Commissione obietta che, in tale ipotesi, l'art. 3 bis, n. 2, secondo comma, è inapplicabile al Regno Unito, dato che tale Stato membro ha adottato la decisione di non dare alcuna attuazione all'art. 4, n. 1, lett. b).

In conclusione, la Commissione propone di risolvere nel modo seguente la prima questione:

« Il secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84 va interpretato nel senso che il quantitativo concesso al produttore da uno Stato membro in forza della normativa nazionale che dà attuazione all'art. 4, n. 1, lett. c), di detto regolamento deve essere detratto dal quantitativo di riferimento specifico di cui all'art. 3 bis ».

2. *Sulla seconda questione*

a) Il *sig.* e la *sig.ra Dent* fanno presente che, in forza del secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, la diminuzione del quantitativo di riferimento specifico può intervenire solo quando un quantitativo di riferimento specifico è stato ottenuto dal « produttore ». Essi ritengono che il « produttore » al quale si fa riferimento nel secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, deve essere lo stesso « produttore » al quale si fa riferimento nell'art. 3 bis, n. 1. Da quest'ultima disposizione deriva che solo i produttori che hanno preso un impegno di non commercializzazione o di riconversione a titolo del regolamento n. 1078/77 hanno diritto all'attribuzione provvisoria di un quantitativo di riferimento specifico.

Sulla base di quanto precede, il sig. e la sig. ra Dent ritengono che il beneficiario del quantitativo di riferimento specifico (cioè il sig. e la sig.ra Dent) non era lo stesso « produttore » che ha ottenuto i quantitativi di riferimento in applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. c). Infatti, la quota per « difficoltà eccezionali » a titolo della Dairy Produce Quota Regulation, è stata attribuita alla società familiare composta da tre persone, cioè il sig. e la sig.ra Dent e il loro figlio. Se la società fosse stata sciolta, il figlio avrebbe avuto diritto alla contabilizzazione del valore della sua quota di latte.

Non può quindi essere corretto, secondo il sig. e la sig. ra Dent, il fatto che una quota che essi devono mettere in conto al loro figlio in caso di scioglimento della società debba essere dedotta da un quantitativo di riferimento specifico che è stato concesso solo al sig. e alla sig.ra Dent. Di conseguenza, gli attori nella causa principale sostengono che nessuna parte della quota per « difficoltà eccezionali » debba essere dedotta dal quantitativo di riferimento specifico di cui trattasi. In ogni caso, i principi di proporzionalità e di legittimo affidamento richiedono che non più dei due terzi della quota per « difficoltà eccezionali » possono essere così dedotti.

In conclusione, il sig. e la sig.ra Dent propongono di risolvere nel modo seguente la seconda questione:

« Detto secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84 non ha per effetto di ridurre il quantitativo di riferimento specifico previsto dall'art. 3 bis ottenuto da due persone fisiche dell'importo di un quantitativo di riferimento ottenuto da queste due persone in associazione con una terza persona ».

b) Il *governo del Regno Unito* fa presente che l'impresa di cui trattasi è stata condotta in tutti i periodi da prendere in considerazione sotto forma di società familiare. Fino al 6 aprile 1980, gli associati erano il sig. e la sig. ra Dent. Il loro figlio è entrato nella società a decorrere dal 6 aprile 1980. Poco più di due mesi prima che il loro figlio dive-

nisse loro socio, il sig. e la sig.ra Dent avevano chiesto di beneficiare del regime di riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero istituito dal regolamento n. 1078/77. Il periodo del regime di riconversione si è esteso su quattro anni, dall'aprile 1980 al 30 aprile 1984. Il loro figlio faceva quindi parte della società durante tutto il periodo che rientra nel regime di riconversione. La società familiare ha ottenuto una quota per difficoltà eccezionali in forza dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84 e continua a gestire l'azienda.

Stando così le cose, il governo del Regno Unito ritiene che si perverrebbe ad un risultato fuori dall'ordinario se, per il semplice motivo che il loro figlio è divenuto loro socio subito dopo che il sig. e la sig.ra Dent hanno chiesto di beneficiare del regime di riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero, il quantitativo di riferimento specifico attualmente concesso a titolo dell'art. 3 bis non dovesse tener conto della quota attribuita per difficoltà eccezionali alla società familiare. La mancanza di presa in conto della quota concessa per difficoltà eccezionali ha come effetto di conferire in pratica a coloro che gestiscono l'azienda una quota pari al doppio della quota che essi avrebbero ottenuto se il nome del figlio avesse figurato sulla domanda intesa all'ottenimento del regime di riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero. Ne deriva che le disposizioni dell'art. 3 bis non hanno per effetto di compensare l'impossibilità, per queste persone, di ottenere una quota principale (dovuta al fatto che esse beneficiavano del regime di riconversione durante gli anni di riferimento da prendere in considerazione), ma di conferire loro un indebito beneficio sostanziale.

Tenuto conto della definizione di « produttore » data all'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, il metodo di approccio naturale consiste nel considerare la società costituita dalla famiglia Dent come un « gruppo di persone » al quale spetta l'esercizio. Se ci si basa su tale fondamento, il quantitativo di riferimento specifico attribuito a titolo dell'art. 3 bis è in fondo attribuito a tale gruppo di persone benché esso sia nominalmente concesso solo al sig. e alla sig. ra Dent. Dato che è quindi lo stesso gruppo che ha ottenuto la quota concessa per difficoltà eccezionali, il quantitativo di riferimento specifico deve essere diminuito del quantitativo corrispondente alla quota per difficoltà eccezionali.

Il governo del Regno Unito aggiunge che, anche se, per quanto riguarda la concessione del quantitativo di riferimento specifico di cui all'art. 3 bis, il sig. e la sig.ra Dent devono essere considerati come persone singole o come un gruppo di persone distinte da quello formato dalla società familiare, occorre dedurre la quota attribuita per difficoltà eccezionali allo stesso modo. È evidente che il sig. e la sig. ra Dent sono stati materialmente i beneficiari di una quota concessa per difficoltà eccezionali, benché questa quota sia stata formalmente attribuita congiuntamente ai coniugi Dent e al loro figlio. È molto artificioso affermare che la quota per difficoltà eccezionali non è stata attribuita al sig. e alla sig. ra Dent, ma alla società costituita dal sig. e dalla sig. ra Dent e dal loro figlio. È anche artificioso ripartire fra le tre persone la quota concessa per difficoltà eccezionali (cioè imputarne un terzo a ciascun membro della società familiare) e far venire in seguito solo due terzi di questa quota in deduzione dal quantitativo di riferimento specifico concesso al sig. e

alla sig.ra Dent. Nella realtà delle cose, sia la quota per difficoltà eccezionali sia il quantitativo di riferimento specifico riguardano l'uno e l'altro lo stesso esercizio, condotto dalle stesse persone. Il funzionamento del regime istituito dai regolamenti non deve essere falsato con l'introduzione di una distinzione tecnica che viene determinata in funzione della composizione specifica della società familiare in determinati momenti e/o in funzione dei membri della società che in un dato momento hanno chiesto un beneficio specifico per il loro esercizio comune.

In conclusione, il governo del Regno Unito propone di risolvere nel modo seguente la seconda questione:

« Il secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 va interpretato nel senso che, quando un quantitativo di riferimento specifico viene concesso a due persone che gestiscono la loro azienda in società con una terza persona, bisogna diminuire tale quantitativo di un quantitativo di riferimento precedentemente ottenuto dallo stesso esercizio e che rientra per il resto in detto secondo comma, ma che è stato concesso alle tre persone a titolo di società ».

c) La *Commissione* fa notare innanzitutto che la società familiare Dent è « produttore » ai sensi dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84. Risulta infatti dalla formulazione del comma aggiunto a tale disposizione dal regolamento n. 764/89 che ogni azienda può avere un solo « produttore ». Ora, poiché la società era il « produttore », il sig. e la sig. ra Dent non possono essere considerati come il produttore della stessa azienda. È stato quindi normale che il quantitativo di riferimento specifico sia stato concesso alla società.

Tuttavia, per risolvere la questione posta, occorre supporre, secondo la Commissione, che il quantitativo di riferimento specifico è stato concesso al sig. e alla sig.ra Dent piuttosto che alla società. Tale considerazione tuttavia ha solo un carattere puramente tecnico, in quanto le quote vengono sempre concesse ad una determinata azienda.

La Commissione mette in evidenza in tale contesto la necessità di assicurare che le quote non siano concesse due volte per un solo e stesso quantitativo. Ne deriva che i mezzi ed argomenti svolti dal sig. e dalla sig.ra Dent sono incompatibili con la lettera e lo spirito del regolamento n. 764/89.

In conclusione, la Commissione propone di risolvere la seconda questione nel modo seguente:

« Quando il produttore di un'azienda è una società e, per un qualsiasi motivo, un quantitativo di riferimento specifico è stato attribuito in virtù dell'art. 3 bis, del regolamento n. 857/84 a taluni soci e non alla società in quanto tale, tale fatto non è sufficiente per evitare la deduzione di cui al secondo comma dell'art. 3 bis, n. 2 ».

M. Zuleeg
giudice relatore